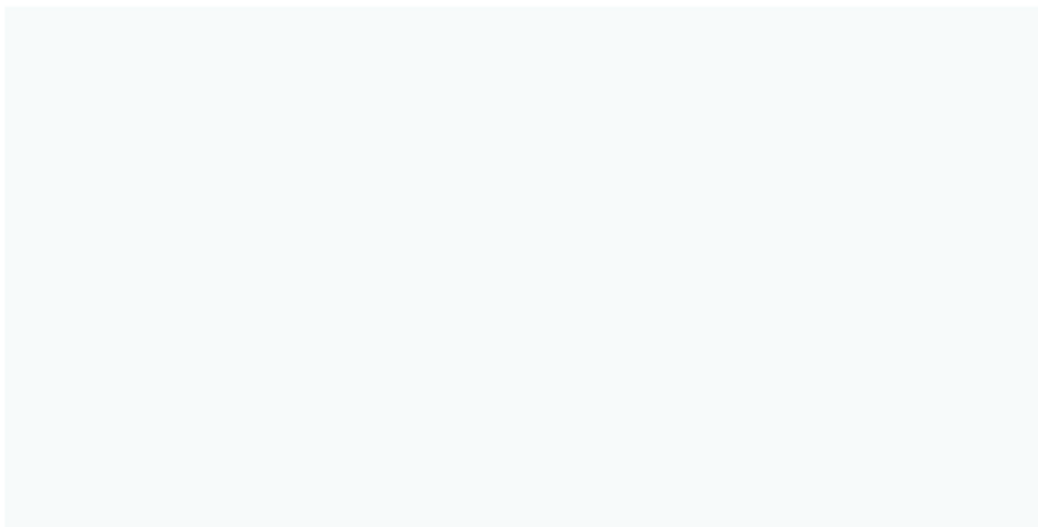




TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito nelle persone degli

Ill.mi Sigg.ri:



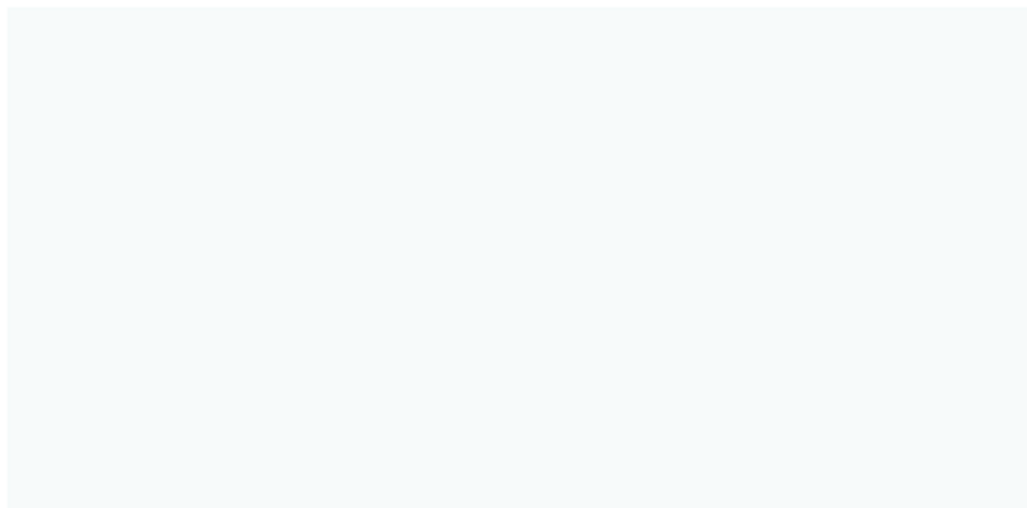
GIUDICI

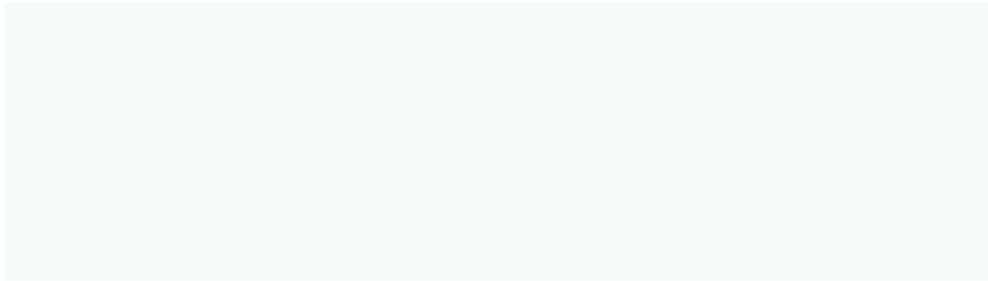
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa in sede di legittimità, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno
2025, al numero 1 degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, vertita

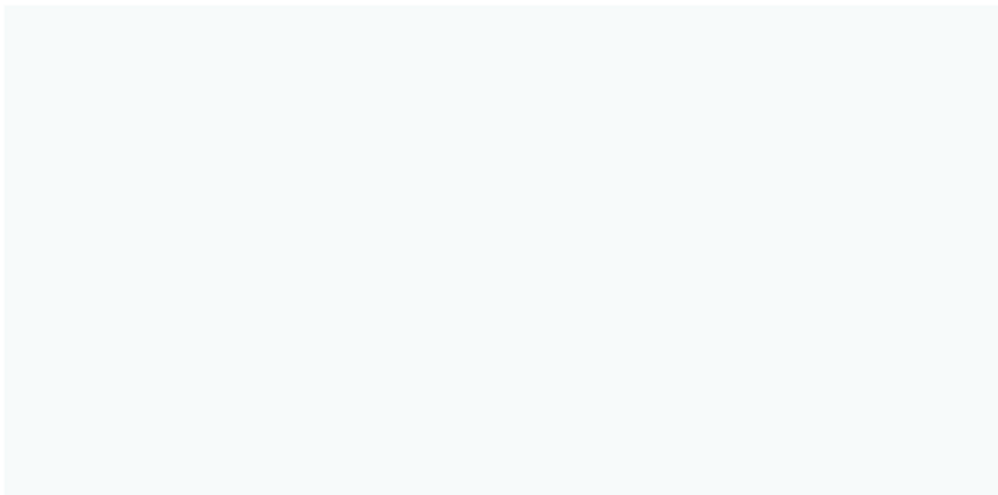
TRA



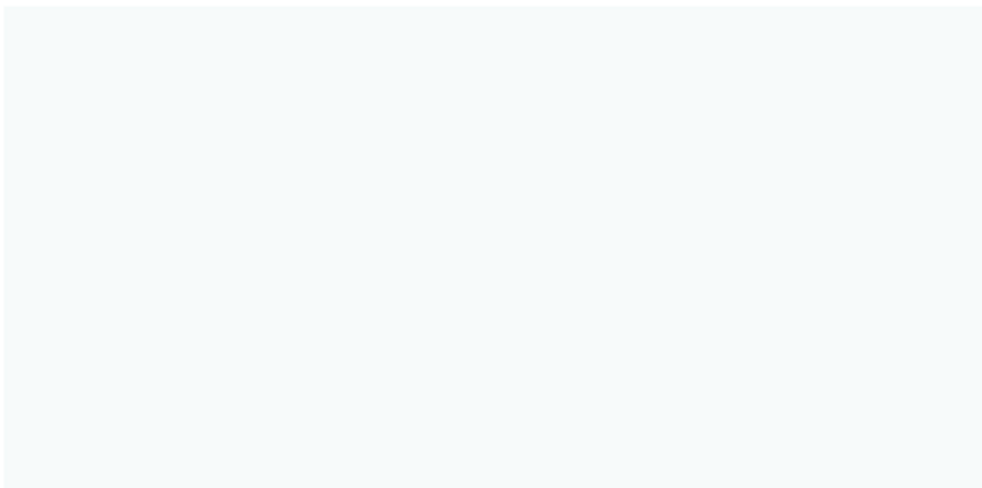


RICORRENTI

CONTRO



RESISTENTI



NON COSTITUITI

OGGETTO: RECLAMO avverso l'ordinanza istruttoria del 20 dicembre 2024.

1. Con reclamo ex art. 162 R.D. 1775/1933, notificato in data 23 dicembre



2024 e depositato presso questo Tribunale in data 10 gennaio 2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato l'ordinanza istruttoria del 20 dicembre 2024 adottata dal Giudice delegato nell'ambito del ricorso iscritto presso questo Tribunale al numero R.G. 135/2024.

1.1. Segnatamente nell'ambito di tale giudizio intrapreso dagli odierni reclamanti per l'impugnativa del Decreto a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo di Regione Lombardia, n. 5804 in data 12 aprile 2024, pubblicato nel BURL del 22 aprile 2024 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo ed il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ex art. 21 del R.R. n. 2/2006 per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente nel Comune di Torre Boldone, denominato "IMPIANTO REICH", sfruttando l'esistente salto della Roggia Serio Grande, i ricorrenti. con memoria istruttoria del 19 novembre 2024 avevano chiesto verifica tecnica al fine di accertare:

"1) se la documentazione previsionale d'impatto acustico del 2019, agli atti del procedimento di autorizzazione unica, soddisfa modalità e criteri prescritti dalla normativa di settore ed, in particolare: se contiene tutte le necessarie informazioni tecniche sull'impianto, se provvede alla caratterizzazione di tutte le sorgenti sonore dello stesso ed alla valutazione di tutte le componenti tonali (comprese le vibrazioni) e se rispetta ogni altro requisito o criterio prescritto dalle norme di riferimento;

2) se la documentazione progettuale presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ottempera alle prescrizioni dettate per l'"Impianto Reich" nel disciplinare integrativo della concessione di derivazione di cui al decreto regionale n. 252 del 15 gennaio 2021".



1.2. Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2024, con l'ordinanza oggetto di reclamo ha così deciso:

“Ritenuto che in considerazione della natura dell'autorizzazione rilasciata e della vicinanza del progetto dell'opera da realizzare al condominio residenziale, sia necessario avere chiarimenti sui profili sopra indicati a mezzo di una relazione preventiva circa l'impatto acustico dell'opera autorizzata;

Ritenuto:

1. che ai fini della redazione della Relazione di impatto acustico sia incaricato il Direttore dell'ARPA Lombardia, che potrà delegare altro funzionario della stessa ARPA;

2. che alla verifica si debba procedere in contraddittorio con le parti che possono nominare propri consulenti tecnici;

3. che la Relazione finale di verifica debba essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alle parti...”.

2. I ricorrenti a sostegno del reclamo deducono la violazione dell'art. 19, comma 2, D.lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo), secondo cui

“La verifica è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche”, e ciò a tutela

dell'imparzialità ed equidistanza del verificatore; ciò in quanto la verifica

era stata affidata al Direttore di ARPA Lombardia - ovvero ad altro

funzionario da lui delegato- che era parte del giudizio (benché non costi-

tuita), atteso che tra gli atti della conferenza di servizi impugnati dai ricor-

renti figurava anche l'assenso implicito e la comunicazione in data 9 gen-

naio 2024 di ARPA Lombardia (emesso dall'articolazione territoriale di

Bergamo), cui era stato notificato il ricorso.



Pertanto, in accoglimento del reclamo, i ricorrenti chiedono che venga disposta la sostituzione del verificatore tecnico nominato e di affidare la verifica tecnica al Direttore ARPA di altra Regione.

3. Si sono costituiti in resistenza il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e l'Impresa Egidio Noris & Figli S.r.l. assumendo l'inammissibilità del reclamo sulla base del rilievo che i ricorrenti avrebbero semmai dovuto proporre ricusazione ai sensi dell'art. 20 c.p.a. innanzi al Giudice delegato anziché reclamo al collegio.

4. Il reclamo è stato chiamato all'udienza camerale del 29 giugno 2025, nella cui sede le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

5. Il reclamo è fondato.

6. Ed invero ai sensi dell'art. 162 R.D. 1775/1933 *“Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183”*.

6.1. Detto disposto normativo è senz'altro applicabile anche relativamente ai ricorsi in unico grado innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, di cui all'art. 143 del medesimo R.D. , come evincibile dal disposto dell'art. 208 secondo il quale *“ Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626[99], e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del testo unico*



26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato”.

6.2. Il rinvio, da intendersi come rinvio mobile, alle norme disciplinati il processo amministrativo, ora declinate nel d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) non esclude pertanto l'applicabilità dello strumento del reclamo quale previsto dall'art. 162 del R.D. 1775/1933 - da intendersi quale specifico mezzo di gravame delle ordinanze istruttorie - inserito nel medesimo Titolo IV (Contenzioso) in cui è inserito l'art. 208, come evincibile dal riferimento “*nonché*” relativo alle norme del processo amministrativo.

6.3. Pertanto, premesso che con l'ordinanza oggetto di reclamo, il Giudice delegato ha senz'altro inteso disporre verifica, come evincibile dal testuale riferimento alla relazione di verifica e al suo espletamento in contraddittorio con le parti, con possibilità delle stesse di farsi assistere da propri consulenti (cfr al riguardo Cass. civ., Sez. Unite, 26 maggio 2015, n. 10794 secondo cui “*Nel giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la verifica è nulla qualora non vengano comunicati alle parti costituite giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e tale omissione comporti una lesione del diritto di difesa*”), l'ordinanza risulta viziata avendo nominato come verificatore il Direttore dell'ARPA Lombardia, nonostante la stessa fosse parte del giudizio, avuto riguardo alla dedotta violazione dell'art. 19 comma 2 c.p.a. che dispone *claris verbis* che “*La verifica è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche*”.

6.3.1. Rispetto alla specifica violazione, riferita in astratto alla parte pubblica cui è affidata la verifica, valutabile *ex ante*, per contro non assumono



rilevato le ipotesi di ricusazione del verificatore, cui fa riferimento l'art. 20 comma 2 c.p.a., con rinvio all'art. 51 c.p.c, per lo più verificabili *ex post* ed attinenti alla persona fisica in concreto incaricata della verifica, come *claris verbis* evincibile dal *numerus clausus* delle fattispecie integranti ipotesi di ricusazione:

“1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”.

7. In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la sostituzione del verificatore nel Direttore dell'ARPA Veneto, con possibilità di designazione di un funzionario delegato.

8. Le spese della presente fase verranno liquidate al definitivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il reclamo e per l'effettuato dispone la sostituzione del verificatore, nominando il direttore dell'ARPA Veneto, con possibilità di designazione di un delegato.

Spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 29 gennaio 2025.

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

